

**Maurizio Mottola**

**Presidente Commissione di Studio  
Enti No Profit e Cooperative  
Fondazione ODCEC Taranto**

## RIFORMA DEL TERZO SETTORE E DELLO SPORT


**RUNTS, BILANCI,  
LAVORO SPORTIVO,  
ADEGUAMENTI  
STATUTARI E ALTRE  
NOVITA' DI PROSSIMA  
INTRODUZIONE**

**27 giugno 2023**

**14:00 - 19:00**

**Aula Magna Giovanni  
Paolo II Piazza Santa  
Rita - Taranto**

**Evento accreditato ai fini  
della formazione  
professionale obbligatoria  
dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili e dei  
Consulenti del Lavoro**



**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Taranto**



**Fondazione dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Taranto**



**ORDINE dei CONSULENTI del LAVORO  
CONSIGLIO PROVINCIALE di TARANTO**

# *Lavoro sportivo*

## *(Dlgs 36/2021, artt. 35 e 36)*

La **Riforma dello Sport** introduce due **definizioni fondamentali** e finora **inedite**:

**il lavoratore sportivo è colui che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore (professionistico o dilettantistico), esercita attività sportiva verso un corrispettivo**

**l'attività sportiva consiste in qualsiasi attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, ha come obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione psicofisica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli**

# *Lavoro sportivo*

## *(Dlgs 36/2021, artt. 35 e 36)*

Per i soggetti che esercitano l'attività di "istruttori" (ad esempio) per professione abituale, anche se non esclusiva, soprattutto nel caso di pluricommitenza (sodalizi sportivi, privati, altri soggetti diversi), quella della partita IVA appare una scelta obbligata, oggi più che mai!

in caso di opzione per il regime forfettario, il prelievo fiscale-previdenziale e gli adempimenti formali sono estremamente ridotti e quindi convenienti

**PER I TITOLARI DI PARTITA IVA E' PREFERIBILE PREVEDERE UN COMPENSO A FORFAIT, PIUTTOSTO CHE LA DETERMINAZIONE DI UN COMPENSO ORARIO (AD ESEMPIO), AL FINE DI EVITARE PRESUNZIONE DI LAVORO SUBORDINATO**

# *Lavoro sportivo*

## *(Dlgs 36/2021, artt. 35 e 36)*

### **IPOSTESI DI LAVORATORE AUTONOMO CON PARTITA IVA IN REGIME FORFETARIO**

**Art. 36, co. 6-ter, Dlgs. 36/2021**

**I compensi di lavoro sportivo  
nell'area del dilettantismo  
non costituiscono base imponibile ai fini  
fiscali fino all'importo complessivo  
annuo di euro 15.000,00.  
Qualora l'ammontare complessivo  
dei suddetti compensi superi  
il limite di euro 15.000,00,  
esso concorre a formare il reddito  
del percipiente solo  
per la parte eccedente tale importo**

# *Lavoro sportivo*

## *(Dlgs 36/2021, artt. 35 e 36)*

**Lavoratore autonomo con  
partita IVA in regime forfetario  
ex L. 190/2014 come modificata da  
art 1, co. 54, lett. a) e b), L. 197/2022**

**LA SOGLIA DI NON IMPONIBILITA'  
SI APPLICA A MONTE DELLA  
PERCENTUALE DI REDDITIVITA'?**

# Lavoro sportivo

## (Dlgs 36/2021, artt. 35 e 36)

Lavoratore autonomo con  
partita IVA in regime forfetario  
ex L. 190/2014 come modificata da  
art 1, co. 54, lett. a) e b), L. 197/2022

### APPLICAZIONE "A MONTE"

Coefficiente di redditività = 78%

Compensi percepiti = euro 50.000

Compensi sui quali applicare il coefficiente di redditività = euro 35.000 (50.000 – 15.000)

Reddito imponibile sul quale applicare l'imposta sostitutiva = euro 27.300 (35.000\*0,78)

**Imposta sostitutiva 5% (15%) = euro 1.365 (euro 4.095)**

**Pressione fiscale sui compensi percepiti = 2,73% (8,19%)**

# Lavoro sportivo

## (Dlgs 36/2021, artt. 35 e 36)

Lavoratore autonomo con  
partita IVA in regime forfetario  
ex L. 190/2014 come modificata da  
art 1, co. 54, lett. a) e b), L. 197/2022

### IN CASO CONTRARIO

Coefficiente di redditività = 78%

Compensi percepiti = euro 50.000

Reddito del professionista forfettario = euro 39.000 ( $50.000 \cdot 0,78$ )

Reddito imponibile sul quale applicare l'imposta sostitutiva = euro 24.000 ( $39.000 - 15.000$ )

Imposta sostitutiva 5% (15%) = euro 1.200 (euro 3.600)

Pressione fiscale sui compensi percepiti = 2,4% (7,2%)

# *Lavoro sportivo*

## *(Dlgs 36/2021, artt. 35 e 36)*

### **IPOSTESI DI LAVORATORE AUTONOMO CON PARTITA IVA IN REGIME FORFETARIO**

**art. 35,  
Dlgs. 36/2021**

**iscrizione alla Gestione separata INPS  
(ex art. 2, co. 26, L. 335/1995)  
con applicazione delle seguenti aliquote:  
24% o 25%, a seconda che il contribuente sia o meno  
assicurato ad altre forme di previdenza,  
cui si aggiungono i contributi ulteriori, rispettivamente  
pari a 0,72% e 0,51%,  
per un totale pari a 25,23 % (26,23%), con rivalsa pari al 4%  
da addebitare in fattura al committente.**

**Tale percentuale viene applicata sul totale dei  
compensi percepiti, al netto di una soglia di  
esenzione pari a 5.000 euro con  
l'ulteriore agevolazione, valida fino al 31.12.27,  
della riduzione della base imponibile previdenziale del 50%.**



# *Lavoro sportivo*

## *(Dlgs 36/2021, artt. 35 e 36)*

Lavoratore autonomo con  
partita IVA in regime forfetario  
ex L. 190/2014 come modificata da  
art 1, co. 54, lett. a) e b), L. 197/2022

**LA SOGLIA DI ESENZIONE  
SI APPLICA A MONTE DELLA  
PERCENTUALE DI REDDITIVITA'?**

# Lavoro sportivo

## (Dlgs 36/2021, artt. 35 e 36)

Lavoratore autonomo con  
partita IVA in regime forfetario  
ex L. 190/2014 come modificata da  
art 1, co. 54, lett. a) e b), L. 197/2022

### APPLICAZIONE "A MONTE"

Coefficiente redditività = 78%

Compensi percepiti = euro 50.000

Compensi oltre soglia esenzione = euro 45.000 (50.000 – 5.000)

Imponibile previdenziale = euro 35.100 (45.000\*0,78)

Imponibile previdenziale ridotto al 50% = euro 17.550 (35.100/2)

Contributi previdenziali dovuti = euro 4.428 (17.550\*25,23%) oppure  
euro 4.603 (17.550\*26,23%)

# Lavoro

## (Dlgs 36/2021, artt. 35 e 36)

Lavoratore autonomo con  
partita IVA in regime forfetario  
ex L. 190/2014 come modificata da  
art 1, co. 54, lett. a) e b), L. 197/2022

### IN CASO CONTRARIO

Coefficiente di redditività = 78%

Compensi percepiti = euro 50.000

Imponibile previdenziale = euro 39.000 (50.000\*0,78)

Imponibile previdenziale oltre soglia esenzione = euro 34.000 (39.000 – 5.000)

Imponibile ridotto al 50% = euro 17.000 (34.000/2)

Contributi previdenziali dovuti = euro 4.289 (17.000\*25,23%)

oppure euro 4.459 (17.000\*26,23%)

# *Lavoro sportivo*

## *(Dlgs 36/2021, artt. 35 e 36)*

Lavoratore autonomo con  
partita IVA in regime forfetario  
ex L. 190/2014 come modificata da  
art 1, co. 54, lett. a) e b), L. 197/2022

**I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SONO**  
**INTERAMENTE A CARICO DEL LAVORATORE**  
**E SONO VERSATI IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

**I PREMI INAIL NON SONO DOVUTI**

# *Lavoro sportivo*

## *(Dlgs 36/2021, artt. 35 e 36)*

Lavoratore autonomo con  
partita IVA in regime forfetario  
ex L. 190/2014 come modificata da  
art 1, co. 54, lett. a) e b), L. 197/2022

**le agevolazioni fiscali e previdenziali  
si applicano alla generalità dei  
compensi percepiti  
dal contribuente  
o esclusivamente ai compensi che vengono  
erogati da sodalizi sportivi dilettantistici?**

# *Lavoro sportivo*

## *(Dlgs 36/2021, artt. 35 e 36)*

Lavoratore autonomo con  
partita IVA in regime forfetario  
ex L. 190/2014 come modificata da  
art 1, co. 54, lett. a) e b), L. 197/2022

**IN ATTESA DI CHIARIMENTI UFFICIALI  
E' CONSIGLIABILE ADOTTARE UNA LINEA PRUDENZIALE  
E QUINDI  
ESCLUDERE DALLE AGEVOLAZIONI  
I COMPENSI EROGATI DA SOGGETTI DIVERSI DA ASD E SSD**

# *Lavoro sportivo*

## *(Dlgs 36/2021, artt. 35 e 36)*

**SCHEMA DECRETO CORRETTIVO**

Lo scorso **31 Maggio 2023** è stato avviato  
l'iter relativo al decreto contenente  
**disposizioni integrative e correttive** ai decreti legislativi  
36, 37, 38, 39 e 40 del 2021, approvato in prima lettura

# *Lavoro sportivo*

## *(Dlgs 36/2021, artt. 35 e 36)*

**SCHEMA DECRETO CORRETTIVO**

**ALTRE NOVITA'**

Le agevolazioni fiscali e previdenziali previste a favore del lavoro sportivo dilettantistico si applicano nei confronti delle prestazioni lavorative effettuate nei confronti di soggetti dell'ordinamento sportivo



# *Lavoro sportivo*

## *(Dlgs 36/2021, artt. 35 e 36)*

**SCHEMA DECRETO CORRETTIVO**

**ALTRE NOVITA'**

**Il lavoratore autonomo dotato di partita IVA,  
ad esempio, potrà godere delle agevolazioni in questione  
anche con riferimento all'attività di personal trainer  
svolta nei confronti di privati, tesserati, all'interno del circolo sportivo**

# *Lavoro sportivo*

## *(Dlgs 36/2021, artt. 35 e 36)*

Lavoratore autonomo con  
partita IVA in regime forfetario  
ex L. 190/2014 come modificata da  
art 1, co. 54, lett. a) e b), L. 197/2022

**COME GESTIRE IL PASSAGGIO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE  
E PREVIDENZIALI ALLA DATA DEL 01/07/2023?**

# *Lavoro sportivo*

## *(Dlgs 36/2021, artt. 35 e 36)*

Lavoratore autonomo con  
partita IVA in regime forfetario  
ex L. 190/2014 come modificata da  
art 1, co. 54, lett. a) e b), L. 197/2022

L'art. 52, co. 2 -bis, Dlgs 36/2021 ha abrogato  
buona parte dell'art. 67, co. 1, lett. m), TUIR

L'art. 51, co. 1-bis, Dlgs 36/2021 (comma introdotto dall'art. 16  
Decreto Milleproroghe 2023) specifica che  
l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali  
non può superare l'importo complessivo pari a euro 15mila,  
per il medesimo periodo di imposta, considerando quindi  
le eventuali somme erogate fino al 30/06/2023  
e assoggettate alle regole in materia di "redditi diversi"

# Lavoro sportivo

## (Dlgs 36/2021, artt. 35 e 36)

Lavoratore autonomo con  
partita IVA in regime forfetario  
ex L. 190/2014 come modificata da  
art 1, co. 54, lett. a) e b), L. 197/2022

### ESEMPIO

1) DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 COMPENSI EROGATI EURO 10MILA

2) DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 COMPENSI EROGATI EURO 10MILA

**Totale compensi erogati 20mila (> euro 15 mila) nel periodo di imposta 2023**

1) assoggettabili come "**redditi diversi**" ai sensi art. 67/69 TUIR, con **franchigia** pari a euro **10mila - no INPS**

2) la **franchigia** pari a euro 15mila si riduce a **euro 5mila (imponibili quindi euro 5mila)**, in quanto nel medesimo periodo di imposta si è già usufruito della franchigia di euro 10mila, disposta da norme diverse - **si INPS con franchigia euro 5mila (imponibili quindi euro 5mila)**